



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.45

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1-03-2021 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto.

Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica ed odontoiatrica e per gli Ordini territoriali, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 1 e comma 3, lettera a)- Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato - Il comma 1 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012. La lettera a) del successivo comma 3 estende l'analoga proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, già intervenuta per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018, alle cessazioni verificatesi nel 2019. Resta fermo il principio (posto dall'articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

Articolo 1, commi 7-bis e 8 - Stabilizzazione di alcune categorie di soggetti nelle pubbliche amministrazioni e norme specifiche in materia per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - Il comma 7-bis - inserito dalla Camera - e il comma 8 dell'articolo 1 modificano alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o altre forme di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono sia l'ambito di applicazione temporale di alcune delle norme suddette - con l'estensione al 2021 di quelle aventi come termine finale attuale il 31 dicembre 2020 - sia i riferimenti temporali per i requisiti soggettivi per le procedure in esame; queste ultime consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti. In tale ambito, la novella di cui al comma 7-bis concerne in generale le pubbliche amministrazioni, mentre la novella di cui al comma 8 riguarda gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le pubbliche amministrazioni, nel corso di un periodo il cui termine è ora oggetto di proroga, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possieda determinati requisiti. Il periodo temporale entro cui possono essere indetti i bandi in oggetto è costituito, nella formulazione fino ad ora vigente, dal triennio 2018-2020, mentre la novella di cui al comma 7-bis estende la possibilità all'anno 2021; **per i bandi in esame concernenti le assunzioni relative al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, resta fermo (ai sensi del comma 11-bis dello stesso articolo 20) un periodo più ampio, costituito dal quinquennio 2018-2022.** I bandi sono riservati al personale che possieda tutti i seguenti requisiti: - sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisca il concorso; - abbia maturato, entro un termine temporale ora oggetto di proroga, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso. **La novella di cui al comma 7-bis differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il suddetto requisito di anzianità; la novella di cui al comma 8 opera il medesimo differimento con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, specificando che resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020.** Si ricorda che nel computo della suddetta anzianità rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga. Si segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto indica come contenuto della novella di cui al comma 8 in esame anche l'introduzione - ai fini della stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di un riferimento all'attività prestata in regime di somministrazione di lavoro. Tuttavia, tale contenuto non è presente nel testo della novella. Si ricorda che dall'applicazione delle norme oggetto delle presenti novelle sono esclusi: il personale dirigenziale (**tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75**); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 11 - Proroga di termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione - L'articolo 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione in esame modifica l'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia) rubricato Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese. La disposizione di cui si dispone la proroga è finalizzata: - ad agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81; - a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina; - ad agevolare l'accesso ai servizi in rete.

Il comma 1 dell'articolo 75 del D.L. 18/29020 individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma nelle: - amministrazioni aggiudicatrici, ossia le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; **gli altri enti pubblici non economici**; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, secondo la definizione recata dall'art. 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016); - autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Tali soggetti sono autorizzati, sino al 31 dicembre 2021, all'esito della proroga introdotta dalla disposizione in esame, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività in deroga a tutte le disposizioni di legge che disciplinano i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), nonché delle misure in materia di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Articolo 1, comma 16 - Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici - L'articolo 1, comma 16, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 162/2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 2, comma 1 - Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'UE - L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, **di utilizzare le dichiarazioni sostitutive** (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Articolo 3, comma 5 - Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria - La disposizione in esame rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.

Articolo 3, commi 9-11 - Lotteria dei corrispettivi - L'articolo 3, commi 9-11, prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione.

Articolo 3-ter - IVA cessioni kit diagnostici e vaccini anti-Covid - L'articolo 3-ter modifica il riferimento al Regolamento europeo per la concessione dell'esenzione IVA per le cessioni di beni riguardanti la strumentazione diagnostica e i vaccini necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, indicando il Regolamento riguardante i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Articolo 4, comma 1 - Proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose - Il comma 1 dell'articolo 4 dispone la proroga al 2021 dell'utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

Articolo 4, commi 2 e 3 - Accantonamento 2021 risorse SSN per obiettivi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza per prestazioni non remunerate nel vigente nomenclatore tariffario - I commi 2 e 3 dell'articolo 4 dispongono la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell'accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del SSN.

Articolo 4, comma 4 - Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN - L'articolo 4, comma 4, rinvia al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) l'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del SSN cui è subordinata la possibilità di applicare incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali. La novella in esame è testualmente riferita all'art. 11, comma 1, quinto periodo del D.L. n. 35 del 2019, con riferimento all'obbligo di adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del SSN che consenta effettivamente a Regioni e Province autonome di applicare gli incrementi ai valori della spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN, in coerenza con quanto stabilito dal D.M. n. 70 del 2015 sulla definizione degli standard relativi all'assistenza ospedaliera e dall'art. 1, comma 516, lett. c), della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018) che ha



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ricompreso la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN tra le misure di programmazione contemplate nel Patto della salute 2019-2021.

Articolo 4, comma 4-bis - Procedure elettive degli ordini sanitari e delle relative federazioni - Il comma 4-bis - inserito dalla Camera dei deputati - prevede che la durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative federazioni nazionali sia prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021. Si ricorda che attualmente vige, per le medesime fattispecie, una proroga della durata degli organi disposta con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 febbraio 2021; tale ordinanza consente, per gli ordini territoriali suddetti, una proroga fino ad un termine massimo del 31 marzo 2021 e, per le federazioni, una proroga fino ad un termine massimo del 30 aprile 2021. Il medesimo comma prevede che le norme - concernenti gli ordini professionali sanitari e le relative federazioni - di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, - si applichino ai mandati successivi rispetto a quello oggetto della proroga in esame. Si ricorda che in base al citato articolo 2, comma 8: il consiglio direttivo dell'ordine territoriale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; i soggetti che abbiano svolto i suddetti incarichi possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In base al citato articolo 8, comma 6: il comitato centrale della federazione nazionale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; i soggetti che abbiano svolto tali incarichi possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Riguardo all'ambito delle professioni sanitarie, si ricorda che esso comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi (per questi ultimi, tuttavia, vige una disciplina elettorale specifica ed essi sono quindi al di fuori dell'ambito della presente norma di proroga).

Articolo 4, comma 7-ter - Valorizzazione attività dell'ISMETT - Il comma 7-ter, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, modificando il comma 607 della legge n. 190/2014, proroga al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria e delle funzioni dell'ISMETT - Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, ente con personalità giuridica di diritto privato.

Articolo 4, comma 8 - Elenco nazionale soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN - Il comma 8 dell'articolo 4, allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.

Articolo 4, comma 8-bis - Proroga di misure agevolative per investimenti privati nella struttura ospedaliera Mater Olbia - Il comma 8-bis, aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni previste per la Regione Sardegna volte, fino al 2021, ad autorizzare in deroga ai limiti previsti dalla normativa sulla spending review l'acquisto programmato di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere presso il centro di ricerca medica applicata Mater Olbia.

Articolo 4, comma 8-ter - Contributo una tantum per DPI alle strutture private accreditate - Il comma 8-ter, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, consente alle regioni e alle province autonome di riconoscere, alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19, un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Articolo 4, comma 8-quater - Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica - Il comma 8-quater - inserito dalla Camera dei deputati - incrementa per l'anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Ai fini della copertura finanziaria dell'incremento, si riduce, nella misura di 2 milioni di euro per il medesimo 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Articolo 4, comma 8-quinquies - (Screening neonatali) - Il comma 8-quinquies - inserito dalla Camera dei deputati - differisce dal 30 giugno 2020 al 31 maggio 2021 il termine per la prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale obbligatorio.

Articolo 4, comma 8-sexies - Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione - La disposizione in commento, inserita nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione vigente, di operatore socio sanitario conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive Ue. Inoltre l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19. Infine, la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COVID19. L'intervento legislativo opera una sostituzione integrale dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020. **La disposizione in commento proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando, di operatore sociosanitario conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive Ue.** Vengono ampliate anche le deroghe relative all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea alle dipendenze della pubblica amministrazione. Più precisamente: - la deroga all'esercizio temporaneo è estesa anche alla qualifica di operatore socio-sanitario. Inoltre, l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentito nel territorio nazionale anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19. Come precedentemente previsto a tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti. **Per il periodo indicato, l'esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394/1999 ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. 206/2007 che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (comma 1); - l'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e fermo restando ogni altro limite di legge, è consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19. (comma 2). L'intervento legislativo opera una sostituzione integrale dell'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020 (legge n. 27 del 2020).**

Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies (Interventi a favore delle aziende ospedaliero-universitarie) - I commi 8-septies e 8-octies, aggiunti durante l'esame presso la Camera dei deputati, dispongono alcune modifiche in ordine ai contributi a sostegno delle aziende ospedaliero-universitarie e ai policlinici universitari non costituiti in azienda, in ottemperanza dell'obbligo di notifica alla Commissione europea da parte del Ministero della salute con riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Articolo 6, comma 8 - Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale - Il comma 8 dell'articolo 6 concerne la proroga e l'estensione dell'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale). **In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2021: - il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, volte ad**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni (oltre che alla suddetta abilitazione alla revisione legale), già oggetto della norma omologa stabilita per la prima e la seconda sessione dell'anno 2020: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; - il Ministro dell'istruzione, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 - l'organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle seguenti professioni: agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Tali professioni sono state già formalmente oggetto della norma omologa stabilita per il 2020 - norma che faceva però rinvio a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, anziché del Ministro dell'istruzione -; tuttavia, per tali professioni la norma non ha avuto attuazione per il 2020; - con decreti del Ministro dell'università e della ricerca o - a seconda delle competenze suddette - del Ministro dell'istruzione, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale). Riguardo alle modalità speciali relative agli esami di abilitazione, si ricorda che, con riferimento al primo gruppo di professioni summenzionate, in attuazione della citata norma omologa relativa alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2020, sono stati adottati, rispettivamente per ciascuna sessione, il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 57, e il D.M. 24 settembre 2020, prot. n. 661, i quali hanno previsto lo svolgimento di un'unica prova orale, con modalità a distanza. In attuazione della disposizione - ora oggetto di proroga - relativa alle attività pratiche o di tirocinio summenzionate, sono stati adottati i seguenti decreti, che prevedono anche la possibilità di svolgimento secondo modalità a distanza:

- il D.M. 9 aprile 2020, prot. n. 12, recante la disciplina per consentire modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria;
- il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 58, recante modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali necessarie per il conseguimento dei titoli di studio;
- il citato D.M. 24 settembre 2020, prot. n. 661.

Si rileva che le norme di proroga di cui al presente articolo 6, comma 8, non concernono gli esami di abilitazione: per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti -; per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 19 - Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - L'articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (data modificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati) - i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. L'allegato 1 del decreto-legge in esame reca un elenco di 32 disposizioni legislative oggetto di proroga in base alla presente disposizione, alcune delle quali illustrate di seguito.

Allegato 1.

1_Articolo 2-bis, comma 3, D.L. 18/2020 - Misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario - L'articolo 19 del decreto-legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati, proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1, riferite all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Tale norma specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria di cui al suddetto articolo 2-bis – in particolare dal comma 1, lettera a) -, possono essere attribuiti anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. La proroga in oggetto è stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati); tuttavia, le norme di cui al comma 1 del citato articolo 2-bis sugli incarichi in oggetto sono state prorogate fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178; di conseguenza, anche la specificazione dell'ambito soggettivo, posta dal citato articolo 2-bis, comma 3, dovrebbe ritenersi prorogata fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 e che tale aspetto potrebbe essere definito in termini più chiari (anche in sede di conversione del presente D.L. n. 183). Si ricorda che, nel complesso, gli incarichi di cui alla citata lettera a) dell'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 18 concernono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4).

Al riguardo, il citato comma 423 dell'articolo 1 della L. n. 178 consente la stipulazione o la proroga di tali incarichi fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui alla tabella 1, allegata alla medesima L. n. 178, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore. In particolare, il comma 1, lettera

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

a), ed i commi da 2 a 4 del citato articolo 2-*bis* consentono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo – anche di collaborazione coordinata e continuativa - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, nonché agli operatori socio-sanitari. **Gli incarichi in oggetto sono di durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nel rispetto dei limiti temporali e finanziari summenzionati.** Il conferimento è ammesso in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; i limiti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti ivi individuati, del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Il conferimento è altresì ammesso in deroga, se necessario, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale. **Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.** In tale ambito, il comma 3 concerne specificamente i medici e la lettera a) del comma 1 reca disposizioni particolari per i medici in formazione specialistica, mentre i commi 2 e 4 stabiliscono disposizioni comuni. In particolare, il comma 3, come detto, specifica che gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. Riguardo ai medici in formazione specialistica, il comma 1, lettera a), fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione. Il comma 1, lettera a), specifica altresì che: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante gli incarichi in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il comma 2 prevede, in primo luogo, che i contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 siano nulli di diritto. In secondo luogo, il comma 2 dispone che le attività di lavoro ai sensi del presente articolo siano computate ai fini del requisito di anzianità posto dalla disciplina transitoria - relativa a possibili procedure concorsuali riservate per l'accesso all'impiego in pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 20, commi 2, 11 e 11-*bis*, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni. Riguardo a tali procedure, si fa rinvio alla scheda di lettura dell'articolo 1, comma 8, del presente D.L. n. 183. Il comma 4 ha fatto salvi gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), già conferiti, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

al 10 marzo 2020, fermi restando il limite massimo di durata stabilito dalla suddetta lettera a) e le previsioni di cui al comma 2. Si ricorda infine che l'articolo 2-*quater* del citato D.L. n. 18 del 2020 prevede che le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni.

2_Articolo 3, comma 4, D.L.18/2020 - Potenziamento reti assistenziali - L'articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 2 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, relative al potenziamento delle reti assistenziali. Nel periodo emergenziale da COVID-19, al fine di ampliare la disponibilità di strutture ospedaliere e personale sanitario nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, come indicato dalla circolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute, l'articolo 3 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possano stipulare accordi contrattuali con le strutture private accreditate in deroga al limite di spesa previsto per i medesimi (pari al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011), per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (comma 1). Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi attesi mediante le citate forme contrattuali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie vengono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi della vigente normativa (comma 2). Inoltre, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, il citato articolo 3, al comma 3, ha disposto che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome o delle aziende sanitarie, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture (comma 3). Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2020, le disposizioni hanno efficacia fino al protrarsi dello stato di emergenza, da ultimo prolungato al 30 aprile 2021. La disposizione ora in commento pone il termine per la loro efficacia alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.

3_Articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 - Disciplina delle aree sanitarie - L'articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso in sede dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 3 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, che disciplinano le aree sanitarie. L'articolo 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge n. 27 del 2020) ha consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19. Più in particolare, le aree sanitarie temporanee possono essere attivate sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza (comma 1). Fino al termine dello stato di emergenza, alle aree sanitarie temporanee non si applicano i requisiti di accreditamento (di cui all'articolo 8-*quater* del

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

D.Lgs. 502/1992). Ai sensi del comma 2, le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga a: le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali. Inoltre, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. Tali disposizioni si applicano anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli IRCCS ed alle strutture accreditate ed autorizzate.

4 Articolo 5-bis, commi 1 e 3, D.L. 18/2020 - Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali - La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati) - concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, il comma 1 del citato articolo 5-bis prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, *droplets* ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento. I summenzionati "soggetti attuatori", ai sensi del presente comma 1, che fa rinvio all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono quelli individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l'emergenza in oggetto. Il successivo comma 3 consente, per il periodo temporale summenzionato, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).

5 Articolo 12, comma 2, D.L. 18/2020 - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di stato - L'articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 5 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 12, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, relative alla permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato.

7 Articolo 15, comma 1, D.L. 18/2020 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale - L'articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 7 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 15, comma 1 del decreto legge n. 18 del 2020, che recano misure straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali.

9 Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale - Il numero 9 dell'allegato 1 – in combinato disposto con l'art. 19 – proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.

13 Articolo 83, D.L. 34/2020 - Sorveglianza sanitaria - L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalla Camera dei deputati in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 13, l'articolo 83 del D.L. 34/2020, **in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.** In dettaglio, l'articolo 83, di cui si dispone la proroga nei termini suddetti, prevede la sorveglianza eccezionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che definisce le competenze e le modalità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria ordinaria, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1). Tale disposizione era già stata prorogata al 31/12/2020 dall'articolo 37-ter del dl 104/2020, ma atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si è resa necessaria l'ulteriore proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 aprile 2021. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente (ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale da parte degli stessi datori di lavoro di cui sopra). L'INAIL provvede su tali

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Al personale medico di cui sopra non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di cui agli articoli 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 (Sorveglianza sanitaria) (comma 2). Qualora, a seguito dell'esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo, fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (comma 3). Nell'ambito delle finalità previste dalla disposizione in esame, l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di spesa di 20,895 milioni di euro per l'anno in corso e 83,579 milioni di euro per il 2021 (comma 4).

15_Articolo 102, comma 6, D.L. 18/2020 - Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie - La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati) - concerne una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova. La norma transitoria è posta dall'articolo 102, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. **Il citato comma 6 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, la prova in oggetto possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie).** Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica.

16_Articolo 122, comma 4, D.L. 183/2020 - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - Tra i termini di cui l'allegato 1 del decreto-legge n. 183 del 2020 dispone la posticipazione, figura quello riferito all'operato del



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Questo Commissario è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe". L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata *per relationem*, con riferimento alla durata dello stato emergenziale.

19_Articolo 6, comma 4, D.L. 22/2020 - Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari - L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 19, l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 22 del 2020. In dettaglio, il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020 (conv. L. n. 41 del 2020) con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi e 3 del medesimo articolo 6, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 83 del 2020, fino al 15 ottobre), le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. L'articolo 6 del D.L. n. 22 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. **I commi 1 e 3 dell'articolo 6 riguardano specificatamente:** le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); **le professioni di odontoiatra**, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 del D.L. n. 18 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. Con la proroga in esame, la possibilità per le amministrazioni competenti (prevista dal summenzionato comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22) di ridurre i requisiti stabiliti per la partecipazione agli esami di Stato summenzionati trova applicazione con riguardo a tutte le ipotesi in cui, nell'ambito del periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, le sessioni di laurea si siano svolte in ritardo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

22_Articolo 27-bis, commi 1, D.L. 23/2020 - Distribuzione dei farmaci agli assistiti - L'articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

(termine così modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 22 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 27-*bis*, commi 1, del decreto legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il SSN.

23_Articolo 38, commi 1 e 6, D.L. 23/2020 - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata - La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati) - concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 -. La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati -. **Il suddetto comma 1 prevede la corresponsione in via immediata – con i relativi arretrati - ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019. Più in particolare, i suddetti incrementi - relativi sia alla quota capitaria (cioè, per assistito) sia alla quota oraria - per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono riconosciuti, in via transitoria, nelle more della conclusione dell'accordo collettivo nazionale per il 2016-2018 relativo alla medicina generale ed alla pediatria di libera scelta (commi 1 e 2 del citato articolo 38); il riconoscimento concerne anche gli arretrati.** Gli incrementi medesimi cessano qualora le trattative per il suddetto accordo non si concludano - secondo la formulazione del comma 2 dello stesso articolo 38 - entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; considerato che tale comma non è stato richiamato dalle successive disposizioni legislative connesse alle varie proroghe dello stato di emergenza in oggetto, il termine per la conclusione dell'accordo, ai fini in esame, *sembrerebbe continuare a decorrere* - anche in base alla norma di chiusura di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 - dal 31 luglio 2020. **Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23 rilevano che gli incrementi previsti dal suddetto Atto di indirizzo sono pari all'1,84% per il periodo 1° gennaio 2018-31 marzo 2018 e al 4,23% dal 1° aprile 2018. Per i medici di medicina generale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, il nuovo accordo collettivo deve tener conto - in termini coerenti con la parte normativa prevista dal suddetto Atto di indirizzo - anche dei compiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 38. Quest'ultimo comma reca il principio secondo cui i medici di medicina generale devono garantire la reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso. Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 38 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - , l'adeguamento in via immediata**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

del trattamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata; la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23 rileva che l'adeguamento consiste esclusivamente nella decorrenza anticipata - dal 1° aprile 2018, anziché dal 1° settembre 2018 - dell'incremento già riconosciuto, pari al 4,23%, dall'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019 e oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020. Si ricorda che il comma 7 del citato articolo 38 specifica che agli oneri derivanti dal medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

24_Articolo 40, commi 1, 3 e 5, D.L. 23/2020 - Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183, come modificato dalla Camera dei deputati) - concerne la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 – sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure temporanee in esame hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili. Tali norme assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 della citata L. di conversione n. 40 fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione) -.

25_Articolo 4, commi 1 e 3, D.L. 34/2020 - Avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 - L'articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 25 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 4, commi 1 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, che disciplina la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e già prorogato fino al 31 dicembre 2020. **L'articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 34 (legge n. 77 del 2020) ai commi 1 e 3 prevede, per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, che le regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano, possano effettuare il riconoscimento a favore di determinate strutture sanitarie, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza, secondo le disposizioni dei predetti piani, e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.** Le strutture sanitarie interessate sono quelle inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute, come



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del D.L. 18/2020. Tale remunerazione, in origine prevista limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020) è stata prima prorogata al 15 ottobre 2020 dall'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 (L. 124/2020) e successivamente al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (legge 159/2020). La remunerazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario sono riconosciuti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c*), del D.Lgs. 118/2011, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020, vale a dire: alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario sono rimesse ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, avendo riguardo alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture relativi:

- all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione;
- all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione.

26_ Articolo 9, D.L. 34/2020 - Proroga dei piani terapeutici - L'articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 (termine così esteso dalla Camera dei deputati rispetto a quello del 31 marzo inizialmente previsto) le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 26 del medesimo decreto legge, riferite all'art. 9 del decreto legge n. 34 del 2020, che prevede la proroga dei piani terapeutici, già prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2020.

29_ Articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020 - Lavoro agile nel settore privato - L'articolo 19 proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalla Camera dei deputati in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni richiamate dal numero 29 dell'Allegato 1 al presente decreto, concernente la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo *smart working* in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

32_ Articolo 263, comma 1, D.L. 34/2020 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile - L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 - termine così esteso dalla Camera dei deputati in luogo del 31 marzo 2021 attualmente previsto - le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 32, l'articolo 263, comma 1, del D.L. 34/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l'applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582